





"SOCIAL DAY", CONGEDI PARENTALI e PART TIME Novità introdotte dall'Accordo 8 novembre 2017 / Circolare NO2017163 del 13 dicembre 2017

L'Accordo dell'8 novembre 2017 ha introdotto in via sperimentale e per il solo 2018 l'istituto dei "Social Day" (già sperimentati in altre Aziende) che ha il duplice obiettivo di favorire la conciliazione delle esigenze personali e familiari con l'attività lavorativa e conseguire il fine aziendale di contenimento del costo del lavoro (obiettivo da raggiungere: 3.000 giornate complessive). In particolare l'Accordo prevede:

- 1. Per tutti i dipendenti, di richiedere periodi di congedo retribuito al 40% (Social Day);
- 2. Un'integrazione economica del 20% in favore delle mamme e dei papà che usufruiranno del congedo parentale (cosiddetta maternità/paternità facoltativa, retribuita già al 30% dall'INPS);
- 3. Di **favorire il ricorso al** *Part Time* prevedendo, per le nuove trasformazioni del rapporto di lavoro da *Full Time* a far data dal 1 gennaio 2018, di far pervenire le relative richieste **direttamente ed esclusivamente alla Direzione Risorse/GRU**.

Con la presente nota illustriamo i dettagli di queste misure, così come previste dall'Accordo e regolamentate dalla Circolare NO2017163 del 13 dicembre 2017.

SOCIAL DAY (congedi straordinari)

COSA SONO	Giorni di assenza da lavoro <u>aggiuntivi</u> rispetto a Ferie, ex Festività, Banca Ore (e
	dunque congedi <u>straordinari</u>), da decidere e fruire su base assolutamente <u>volontaria</u>
	per i quali è garantita una retribuzione/contribuzione al 40% . E' una misura intesa
	come strumento <u>volontario</u> (da utilizzare per esigenze personali e familiari) che
	concorre al risparmio dei costi previsto e concordato in Accordo. Se si dovesse
	cogliere un obiettivo vicino alle 3.000 giornate per il 2018 l'effetto sarebbe tale che,
	sommato alle 45 uscite realizzate (ed a verifica congiunta con l'Azienda sugli
	obiettivi complessivi dell'Accordo), sarebbe scongiurato qualsiasi ulteriore
	intervento sul costo del lavoro; ci riferiamo, ad esempio, al ricorso alla solidarietà,
	NON previsto in Accordo ma ipotizzabile in futuro nel caso in cui non si dovessero
	cogliere e verificare gli obiettivi concordati.
Beneficiari	Tutti i Dipendenti della BPPB, ivi inclusi i part time
Richiesta	Da presentare, utilizzando il modulo in Circolare <u>inizialmente</u> entro il termine del 31
(operatività)	dicembre 2017 indicando il numero di giornate (max 40) di cui si intende fruire. Sarà
	comunque possibile avanzare richiesta anche oltre tale termine (v. riquadro
	Pianificazione); in entrambi i casi non si deve avere al momento della
	formalizzazione un residuo ferie anno precedente superiore ai 15 giorni. La richiesta
	va indirizzata, senza passare al vaglio del proprio Responsabile, direttamente alla
	Direzione Risorse/GRU, unica struttura demandata alla preventiva autorizzazione.
Periodo di fruizione	Dalla data della Pianificazione prevista in Circolare (v. oltre) e per tutto il 2018.
Modalità di fruizione	A giorni interi (non è prevista la riduzione oraria).
	A mesi interi (dal primo all'ultimo giorno del mese), sempre per un max di 40 giorni.
Durata massima	Fruizione a giorni: non è previsto in Circolare un max nel mese ma un max di 4 giorni
	nella settimana (leggi NOTA);
	Fruizione a mesi: possibile nei 12 mesi del 2018 ma per un max di 40 giorni.
Pianificazione	Successivamente all'autorizzazione formale della Direzione Risorse, è previsto
(operatività)	l'inserimento in procedura piano ferie entro e non oltre il 16 febbraio 2018. In caso di
	richiesta successiva al 31.12.2017 (v. riquadro Richiesta), in caso di sopraggiunte
	esigenze e necessità impreviste, si potranno formalizzare le giornate, sempre nella
	stessa procedura e sempre dopo autorizzazione della Direzione Risorse/GRU.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Retribuzione	Fruizione a giorni
	Da 1 a 4 giorni alla settimana:
	40% per i soli giorni di congedo. Attenzione! Se però tra 2 giornate di congedo sono
	compresi giorni non lavorativi (sabato e domenica o festività infrasettimanali) la
	riduzione si applica anche a questi.
	<u>Fruizione a mesi</u>
	40% (12 giorni pienamente retribuiti e i restanti 18 non retribuiti).
Tredicesima	Per ogni giorno di congedo riduzione pari a 1/360
Contributi previdenziali	Commisurati alla retribuzione e quindi ridotti al 40%: in tal modo si garantisce la
	copertura della settimana INPS (leggi NOTA).
TFR	Fruizione a giorni
	NON matura solo se si superano i 15 giorni nel mese di congedo (i 15 giorni si
	superano per esempio in caso di fruizione di 4 giorni per 3 settimane o se il
	trattamento del 40% riguarda anche giorni non lavorativi).
	<u>Fruizione a mesi</u>
	NON matura.
Previdenza integrativa	Nella gran parte dei casi varranno gli stessi principi validi per il TFR: occorrerà però
	fare riferimento al Regolamento del Fondo di previdenza cui si è iscritti.

ALTRI ASPETTI

Ferie	Fruizione a giorni
	Si riducono di 1/12 (un dodicesimo) ogni 30 giornate.
	Fruizione a mesi
	Si riducono di 1/12 (un dodicesimo) per ciascun mese di assenza.
Ex festività	Attenzione! Se si fruisce di giorni di congedo in concomitanza con le festività
	soppresse: 19 marzo 2018 - 10 maggio 2018 - 31 maggio 2018 - 29 giugno 2018
	NON matura il diritto alla giornata di ex festività. Quindi occorre possibilmente
	evitare di fissare come congedo le date citate perché altrimenti le ex festività
	spettanti per il 2018 si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (e si
	fruirebbe di un giorno di congedo remunerato al 40% a fronte della perdita di una
	giornata pagata al 100%).
Semifestivo	Nelle giornate semifestive (vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale, 31 dicembre,
	Santo Patrono) è preferibile evitare di pianificare congedi in quanto la riduzione
	del 40% si applicherebbe all'intera giornata.
Permessi ex Legge 104/1992	Ogni 10 giorni retribuiti al 40% nel mese non matura un giorno di permesso ex L.
	104. Per ragioni previdenziali occorre evitare di utilizzare i permessi per L. 104 a
	completamento di una settimana in cui si è usufruito del congedo (leggi NOTA).
Malattia	Malattia insorta <u>durante</u> il congedo: non interrompe il periodo di congedo stesso
	(la retribuzione sarà del 40%).
	Malattia insorta <u>prima dell'inizio</u> del congedo: sostituisce (ed è retribuita al 100%)
	i periodi di assenza per congedo straordinario.
Maternità insorta durante il	Interrompe il periodo di congedo su cui "prevale" come causale di assenza.
congedo	
Altra attività	Durante il periodo di congedo al Personale che ne fruisce è vietato prestare a terzi
	la propria opera o svolgere attività comunque contraria agli interessi
	dell'impresa o incompatibile con i doveri di ufficio (come previsto da CCNL).

NOTA - Importante - Attenzione!

Il limite di 4 giornate lavorative di congedo a settimana è determinato dal fatto che in mancanza di almeno un giorno lavorato a settimana, l'INPS non considererebbe tale settimana ai fini dell'anzianità lavorativa. Pertanto in generale chi intendesse fruire di intere settimane di assenza potrà ricorrere per i restanti giorni a ferie, ad ex festività, a banca ore. Al contrario, il ricorso ad assenze a carico dell'INPS (maternità facoltativa, donazione sangue o permessi ex legge 104) non consente la copertura della settimana ai fini INPS, per cui occorre possibilmente evitare le assenze con tali giustificativi a completamento della settimana.

CONGEDO PARENTALE (integrazione del 20%)

Alle mamme ed ai papà dipendenti della BPPB che faranno <u>richiesta direttamente alla Direzione</u> <u>Risorse/GRU</u> (con un preavviso di almeno 5 giorni) a decorrere dal 1 gennaio 2108 e fino al 31 dicembre 2018 di <u>nuovi</u> congedi parentali (cosiddetta maternità/paternità facoltativa), verrà riconosciuta un'integrazione del 20% della retribuzione lorda giornaliera per ogni intera giornata fruita, aggiuntiva rispetto all'indennità INPS del 30%; tale integrazione verrà erogata con le competenze del mese in cui verrà riconosciuta la relativa indennità del 30% da parte dell'INPS. Nessuna erogazione integrativa è prevista per congedi parentali richiesti su base oraria. Si rammenta che l'indennità del 30% è prevista per legge per una durata massima complessiva (per entrambi i genitori) di 6 mesi e per periodi fruiti entro i 6 anni di età del bambino. I contributi figurativi riconosciuti dall'INPS sono commisurati alla retribuzione piena.

PART TIME

Aver previsto in Accordo di favorire il ricorso al *Part Time* e di far **inoltrare le richieste direttamente alla Direzione Risorse/GRU** (che le valuterà verificandone le compatibilità con le esigenze organizzative) potrebbe "liberare" le/i colleghe/i dal "tappo" (psicologico e preventivo oltre che di resistenza alla concessione) storicamente esercitato in merito e nei loro confronti dai Responsabili di Dipendenza/Ufficio/Servizio (come pure dai relativi livelli superiori); nuove domande e nuove concessioni coglierebbero perciò un duplice obiettivo:

- 1. Garantire l'accesso al Part Time in maniera più libera e serena a chi finora ne è stato "escluso";
- 2. Concorrere all'obiettivo di riduzione dei costi sulla base di <u>scelta volontaria</u> di riduzione dell'orario di lavoro.

Altamura, 18 Dicembre 2017

Organi di Coordinamento FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL Banca Popolare di Puglia e Basilicata